



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI
E PER LA DISCIPLINA DELLE
INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 25.01.2011

Modificato con deliberazione del consiglio Comunale n. 96 in data 19.11.2014

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di concessione di patrocinio a persone ed enti pubblici e privati promotori di iniziative, eventi, manifestazioni di interesse generale.
2. Il patrocinio consiste nel sostegno con associazione di immagine a un'iniziativa in funzione di un'adesione in linea generale dell'Amministrazione stessa.

Art. 2 - Eventi, manifestazioni e iniziative patrocinabili

1. L'Amministrazione Comunale può concedere, su richiesta di privati in forma singola od associata o su richiesta di altri enti pubblici, il proprio patrocinio a manifestazioni, eventi ed iniziative che rivestono particolare rilevanza per il pubblico interesse.
2. La manifestazione, l'evento o l'iniziativa, qualora valutata positivamente nei contenuti e negli obiettivi, è ammessa al patrocinio quando non ha fini di lucro e risponde ad una o più delle seguenti finalità:
 - coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'amministrazione;
 - rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base del numero dei potenziali fruitori;
 - significatività dell'associazione tra l'immagine dell'amministrazione e l'evento, valutata con riferimento alla varietà e alle potenzialità di diffusione del messaggio degli strumenti comunicativi utilizzati.
3. Il comune può concedere il patrocinio in deroga ai criteri sopra stabiliti, anche per iniziative con profili commerciali e lucrativi di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzati a portare in evidenza in termini positivi l'immagine del Comune.
4. Non possono essere concessi patrocini:
 - per iniziative di carattere politico, sindacale e religioso;
 - per iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o d'impresa;
 - per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali del Comune.
5. Il Sindaco può revocare il patrocinio a un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione.

Art. 3 - Richiesta di patrocinio

1. La domanda per l'ottenimento del patrocinio di un evento, iniziativa o progetto, deve essere presentata dal soggetto organizzatore, utilizzando gli appositi modelli, da depositarsi almeno 30 giorni prima della data prevista per esso, e redatta sugli appositi modelli predisposti dagli uffici;

2. La domanda deve indicare:

- natura giuridica del soggetto richiedente, con l'indicazione, ove esista, degli estremi dell'atto costitutivo, nonché gli elementi di identificazione, anche fiscale, della persona abilitata ad esercitare nei confronti dei terzi, la rappresentanza del soggetto richiedente e responsabile dell'iniziativa;
- data, luogo, natura, finalità e modalità di svolgimento dell'iniziativa;
- altri soggetti pubblici e privati coinvolti;
- impatto potenziale dell'iniziativa sulla comunità locale;
- principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa.

3. Nella domanda devono essere specificate le eventuali agevolazioni richieste, quali utilizzo di beni e attrezzature comunali, occupazione di suolo pubblico, necessità di supporto logistico.

Art. 4 - decreto di concessione del patrocinio – esenzioni, agevolazioni, uso del logo

1. I patrocini del Comune alle iniziative dei privati o di altri Enti Pubblici, sono concessi con decreto del Sindaco su richiesta degli interessati, da presentarsi con le modalità definite dal precedente articolo 3.

2. La concessione del patrocinio autorizza all'uso del logo del comune su tutto il materiale promozionale dell'iniziativa, ed impegna il beneficiario ad esplicitare la presenza dello stesso su tutto il materiale promozionale.

3. La concessione del patrocinio non comporta di per se la corresponsione di benefici finanziari o la concessione di agevolazioni.

4. Il decreto di concessione del patrocinio indicherà le eventuali agevolazioni concesse, sotto forma di riduzioni o esenzioni dal pagamento di tariffe comunali, fatto salvo quanto già previsto in proposito da specifici regolamenti. (1)

Art. 5 - Utilizzo del gonfalone comunale e della fascia del Sindaco

1. La partecipazione del Gonfalone del Comune ad una pubblica manifestazione implica la piena adesione del civico Ente agli scopi della manifestazione stessa;
2. La partecipazione del Gonfalone alle manifestazioni costituisce un atto di valore morale di cui va responsabilmente valutata la conformità ai fini pubblici ed agli interessi collettivi dei quali il Comune è depositario;
3. Il Gonfalone rappresenta l'emblema del Comune e deve sempre essere scortato dalla presenza del Sindaco o di un Amministratore, da Lui delegato, munito della fascia tricolore;
4. SOPPRESSO
5. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portare a tracolla della spalla destra;
6. La fascia va indossata nelle occasioni ufficiali nelle quali il Sindaco debba essere individuato attraverso questo suo speciale e solenne distintivo;
7. La fascia tricolore va indossata nella celebrazione dei matrimoni civili;

Art. 6 - Le spese di rappresentanza

1. Le spese di rappresentanza devono riferirsi ad attività:
 - a) coerenti con i fini istituzionali del Comune;
 - b) idonee a mantenere ed accrescere il prestigio dell'Amministrazione, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del ruolo e della presenza attiva della medesima nel contesto sociale;
 - c) connesse direttamente con la qualità dei soggetti che, in quanto espressione normativamente riconosciuta del Comune, esplicano l'attività di rappresentanza, con esclusione di soggetti non particolarmente qualificati;
 - d) con circostanze temporali e modali dell'attività stessa che, per assumere una precisa valenza rappresentativa, devono avere il carattere della eccezionalità cioè al di fuori delle ordinarie ed impersonali operazioni dell'amministrare, con esclusione dei normali rapporti istituzionali e di servizio anche se questi siano intrattenuti con soggetti estranei all'amministrazione.

2. Le spese di rappresentanza sono normalmente disposte con la deliberazione della Giunta Comunale che approva l'iniziativa o attività alle quali sono collegate.

3. Le spese di rappresentanza di importo inferiore a 2.000 euro sono disposte con decreto motivato del Sindaco, ed erogate dall'ufficio Economato, anche mediante buono d'ordine.

Note:

art. 26, comma 1, lett. v) del Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, con deliberazione del Consiglio Comunale n.145 del 22.12.1998 e s.m.i.

"1. Sono esenti dal canone di concessione:

(.....)

v) le occupazioni realizzate in occasione di manifestazione aventi il patrocinio dell'Amministrazione Comunale con apposito provvedimento dal quale risulti l'esenzione dal pagamento del canone, purchè non abbiano finalità di lucro."

art. 18 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.40 del 24.2.1994

"Riduzioni del diritto

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per manifestazioni riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 19;*
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;*
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali e sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate col patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;*
- d) per manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;*
- e) per gli annunci mortuari."*